

COMUNE DI
SANTA GIUSTINA (BL)

COMUNE DI
SAN GREGORIO NELLE ALPI (BL)

Approvato con delibera del Consiglio Comunale di Santa Giustina n. 41 del 04/11/2025

Approvato con delibera del Consiglio Comunale di San Gregorio nelle Alpi n. 33 del 26/11/2025

GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE
“Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province,
organizzazione e gestione dei servizi scolastici”

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

INDICE

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1- OGGETTO E FINALITÀ
- Art. 2 – MODALITÀ DI GESTIONE
- Art. 3 – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

CAPITOLO II - COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI

- Art. 4 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 5 – ISCRIZIONE E RINUNCE
- Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E PAGAMENTO
- Art. 7 - ISCRIZIONE NEL CORSO DELL'ANNO
- Art. 8 - RAPPORTO TRA COMUNE E ISTITUZIONI SCOLASTICHE
- Art. 9 – PIANO DI TRASPORTO ANNUALE
- Art. 10 – ATTIVITÀ DIDATTICO- EDUCATIVE
- Art. 11 - OSSERVANZA DEI LUOGHI E DEGLI ORARI DI FERMATA DA PARTE DEI GENITORI
- Art. 12 - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI
- Art. 13 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
- Art. 14 - RESPONSABILITÀ E SANZIONI
- Art. 15 – COMUNICAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FAMIGLIE
- Art. 16 - VERIFICHE FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO – RECLAMI

CAPITOLO III- COMUNE DI SANTA GIUSTINA

- Art. 17 - FINALITÀ E CRITERI GENERALI
- Art. 18 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 19 – PIANO DI TRASPORTO ANNUALE
- Art. 20 – OSSERVANZA DEI LUOGHI E DEGLI ORARI DI FERMATA
- Art. 21 – ATTIVITÀ DIDATTICO – EDUCATIVE
- Art. 22 – ISCRIZIONI E RINUNCE
- Art. 23 – TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
- Art. 24 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI AUTOBUS
- Art. 25 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
- Art. 26 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
- Art. 27 – RESPONSABILITÀ E SANZIONI
- Art. 28 – COMUNICAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE
- Art. 29 – COMUNICAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FAMIGLIE
- Art. 30 - VERIFICHE FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO – RECLAMI

CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 31 – ASSICURAZIONI
- Art. 32 – CAUSE DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
- Art. 33 – LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE
- Art. 34 – PRIVACY
- Art. 35 – NORME FINALI

CAPITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1- OGGETTO E FINALITÀ

1. Il servizio di trasporto scolastico è istituito come intervento volto a concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio, allo scopo di favorire la regolare frequenza scolastica degli alunni. Il servizio rientra nella funzione fondamentale dei Comuni "Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici" ed è organizzato, secondo la legislazione vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e dalle effettive disponibilità di bilancio. I Comuni di Santa Giustina e San Gregorio nelle Alpi hanno associato la funzione fondamentale con apposita convenzione in base alla quale il Comune di Santa Giustina è individuato come soggetto capofila.
2. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del servizio di trasporto scolastico comunale e fissa i criteri di accesso nel rispetto della normativa vigente.
3. Il servizio di trasporto scolastico si configura come servizio pubblico locale, contribuisce ad agevolare la frequenza scolastica degli alunni residenti nel Comune di Santa Giustina e nel Comune di San Gregorio nelle Alpi e concorre pertanto a favorire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione obbligatoria e a rendere effettivo il diritto allo studio.
4. Il servizio è improntato a criteri di qualità, di efficienza, di efficacia ed economicità ed è attuato dal Comune di Santa Giustina e dal Comune di San Gregorio nelle Alpi, nell'ambito delle proprie competenze, stabilite dalla legislazione vigente, compatibilmente con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie e le disponibilità annuali di bilancio del singolo Ente.
5. Il presente regolamento stabilisce le modalità di erogazione del servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni, residenti nei Comuni di Santa Giustina e San Gregorio nelle Alpi, che frequentano i seguenti plessi facenti parte dell'Istituto Comprensivo "G.Rodari" di Santa Giustina:
 - la scuola dell'infanzia di Meano;
 - la scuola dell'infanzia di Cernai;
 - la scuola primaria di Santa Giustina;
 - la scuola primaria di Meano;
 - la scuola primaria di San Gregorio nelle Alpi;
 - la scuola secondaria di primo grado di Santa Giustina.
6. Potranno essere ammessi al servizio anche utenti residenti in comuni limitrofi purché utilizzino le fermate già previste e, comunque, compatibilmente con le disponibilità di posti sui mezzi, fermo restando il principio di precedenza per i residenti.

Art. 2 – MODALITÀ DI GESTIONE

1. Il Comune di Santa Giustina ed il Comune di San Gregorio nelle Alpi gestiscono la funzione fondamentale di edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle Province associando tale funzione, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali.
2. Il servizio di trasporto scolastico può essere svolto dal Comune con mezzi e personale comunali, mediante appalto, concessione o mediante convenzione con altri enti pubblici.

Art. 3 – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione del servizio di trasporto scolastico è curata dalle singole Amministrazioni Comunali di Santa Giustina e San Gregorio nelle Alpi tramite i propri uffici competenti.
2. Il servizio di trasporto scolastico è fornito su richiesta dell'utenza e viene effettuato per l'intero anno scolastico fino al termine delle lezioni, tenendo conto del calendario scolastico stabilito dalla Regione Veneto. Ciascuna Amministrazione Comunale, compatibilmente con i mezzi e le risorse di bilancio disponibili e tramite i propri uffici competenti, provvede all'organizzazione e pianificazione del servizio del trasporto, predisponendo annualmente un programma (Piano di trasporto annuale) in collaborazione con il soggetto gestore del Servizio, che individua i percorsi e le fermate idonee, tenendo conto delle necessità del servizio, dell'articolazione dell'orario dell'attività scolastica prevista dagli Organismi scolastici e delle richieste degli utenti.
3. Il Piano di trasporto annuale, compatibilmente con i mezzi e le risorse a disposizione, è predisposto in rapporto alle domande pervenute, secondo i seguenti criteri:
 - a) privilegiare la domanda di utenza residente nel territorio comunale, in particolar modo i residenti nelle frazioni;
 - b) fissare dei punti di fermata tenendo conto il più possibile delle oggettive esigenze del servizio e degli utenti, tenendo conto in particolar modo della maggiore distanza dell'abitazione dall'edificio scolastico;
 - c) minimizzare i tempi di percorrenza del servizio, garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio attraverso una differenziazione degli orari di ingresso ed uscita degli alunni compatibilmente con gli orari scolastici.I percorsi si svolgono su strade di pubblica viabilità (statali, provinciali, comunali).
4. Solo previa formale sottoscrizione di apposite convenzioni, il servizio di trasporto scolastico potrà avvenire su percorsi che interessano anche Comuni limitrofi.

CAPITOLO II - COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI

Art. 4 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune di San Gregorio nelle Alpi eroga il servizio di trasporto scolastico relativamente alla scuola primaria di San Gregorio nelle Alpi "Loris Giazzon" (via Pizzocco n. 2) per alunni residenti nel Comune di San Gregorio nelle Alpi e, laddove ve ne sia disponibilità, anche per residenti in altri comuni limitrofi, previa apposita Convenzione tra i Comuni interessati, ed alla scuola secondaria di primo grado di Santa Giustina (via Cal de Formiga n. 16) solo per residenti nel Comune di San Gregorio nelle Alpi.
2. Il servizio di trasporto è assicurato per tutta la durata dell'anno scolastico, secondo gli orari delle normali attività didattiche comunicati dalle singole scuole. Nei giorni in cui l'orario scolastico differisce da quello ordinario, sarà cura degli uffici comunali verificare e comunicare alle scuole interessate se esistono le condizioni per garantire comunque lo svolgimento del servizio, sempre che le scuole medesime abbiano formulato apposita richiesta almeno 7 (sette) giorni prima della data interessata alla variazione dell'orario.

3. In caso di sciopero degli addetti al trasporto scolastico, sarà cura del Comune segnalare alle scuole la data dello stesso.

Art. 5 – ISCRIZIONE E RINUNCE

1. L'ammissione al servizio di trasporto scolastico deve essere richiesta annualmente da un genitore dell'alunno avente diritto o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, utilizzando l'apposito servizio di iscrizione on-line disponibile sul Sito Istituzionale del Comune di San Gregorio nelle Alpi con le modalità e le tempistiche indicate dall'Ente, al fine di permettere agli uffici comunali di conoscere le potenziali utenze ed effettuare in tal modo una corretta programmazione per l'anno scolastico in questione.
2. Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al servizio sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo.
3. Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte solo se adeguatamente motivate e documentate e comunque sono ammesse nei limiti delle risorse disponibili.
4. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno con l'indicazione della scuola di riferimento e classe frequentata, oltre ai dati di chi esercita la responsabilità genitoriale nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino e ogni altro dato utile richiesto dalla domanda di iscrizione online predisposta dall'Ente.
5. La presentazione della domanda mediante i servizi on-line di cui sopra comporterà l'accettazione integrale ed incondizionata delle norme previste dal presente regolamento.
6. Nel caso in cui le richieste di iscrizione al servizio siano superiori al numero dei posti disponibili, l'Amministrazione Comunale procederà a redigere una graduatoria.
7. Eventuali rinunce al servizio di trasporto scolastico dovranno essere comunicate da parte del genitore che ha iscritto l'alunno al Comune di San Gregorio nelle Alpi in forma scritta e sono oggetto di conferma da parte dell'Ente.
 - a) Per le rinunce pervenute entro l'inizio dell'anno scolastico di riferimento e confermate dal Comune, non sarà previsto alcun pagamento per il servizio di trasporto scolastico.
 - b) Per le rinunce presentate dopo la data di inizio dell'anno scolastico confermate dal Comune, è previsto il pagamento dei soli mesi usufruiti. Ai fini del calcolo dell'importo dovuto, il mese di presentazione della rinuncia verrà comunque calcolato per intero.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA E PAGAMENTO

1. La tariffa di contribuzione per il parziale rimborso dei costi è determinata in coerenza con gli indirizzi e le previsioni di bilancio, tenendo eventualmente conto della particolare onerosità del servizio in relazione a determinate situazioni/utenze. Spetta alla Giunta Comunale determinare annualmente la tariffa, nonché i casi di esenzione e riduzione.

2. La tariffa è resa nota agli iscritti nel modulo di iscrizione.
3. La tariffa è unica e comprende andata e ritorno secondo gli orari scolastici, compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili; non sono previste riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale.
4. Il mancato pagamento delle quote di iscrizione determina l'attivazione delle procedure per il recupero coattivo del credito.
5. Non hanno diritto ad usufruire del servizio di trasporto scolastico gli utenti che non sono in regola con il pagamento delle quote relative agli anni scolastici precedenti anche se regolarmente iscritti.

Art. 7 - ISCRIZIONE NEL CORSO DELL'ANNO

1. Nel caso l'iscrizione al servizio avvenga ad anno scolastico già avviato, si procederà ad ammissione su accertata disponibilità del posto.
2. La quota da pagare farà riferimento al mese in cui è stata prodotta la domanda e sarà determinata in rapporto ai mesi futuri, incluso il mese di iscrizione.

Art. 8 - RAPPORTO TRA COMUNE E ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Le Istituzioni Scolastiche sono tenute a comunicare agli uffici comunali entro il mese di settembre il calendario scolastico dell'anno successivo, compresi gli orari delle attività didattiche dei vari plessi scolastici e i rientri pomeridiani, ai fini dell'adeguata programmazione annuale del servizio di trasporto.
2. Al fine di garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nella predisposizione del programma annuale saranno comunque ricercate intese con le Istituzioni Scolastiche per differenziare gli orari di ingresso e di uscita degli alunni.
3. Eventuali richieste parziali del servizio, per le ragioni di cui sopra, non saranno prese in considerazione, in quanto comporterebbero un doppio servizio di trasporto.

Art. 9 – PIANO DI TRASPORTO ANNUALE

1. L'ufficio preposto, non appena stabilito l'orario definitivo dei plessi scolastici, predispone un piano annuale di trasporto scolastico, in collaborazione con il soggetto gestore del Servizio, con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi sulla base degli accordi organizzativi con i Dirigenti Scolastici, della disponibilità degli automezzi, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente. Del Piano di trasporto annuale viene data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.
2. I percorsi sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi.
3. La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo, tenendo conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste.

4. Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.
5. Non sono ammessi spostamenti a fermate diverse da quelle prestabilite. Non sono accolti sui mezzi alunni che si trovino in luoghi diversi o che non siano presenti alle fermate concordate negli orari previsti.
6. Nella predisposizione del piano annuale, redatto in base ai principi sopraindicati, le domande di iscrizione al servizio degli alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° grado sono accolte tenuto conto dei seguenti criteri la cui elencazione costituisce ordine di priorità:
 - residenza in abitazioni poste nelle frazioni del Comune;
 - maggiore distanza dell'abitazione dall'edificio scolastico;
 - precedenza agli alunni più piccoli di età.
7. Il piano di trasporto annuale può essere modificato in corso d'anno scolastico, su richiesta dell'utenza o d'ufficio, solo qualora, a insindacabile giudizio dell'Ente, si rilevi la possibilità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto, comunque, di criteri di economicità ed efficienza.
8. Le operazioni di salita e discesa dallo scuolabus dovranno avere luogo nelle fermate autorizzate e agli orari prestabiliti lungo strade pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale ed in condizioni di totale sicurezza.
9. Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso stabilito si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una specifica lista di attesa che terrà conto delle priorità sopra indicate e della data di presentazione delle richieste di iscrizione al servizio.
10. Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto per gli scuolabus organizzato lungo i punti di raccolta.

Art. 10 – ATTIVITÀ DIDATTICO- EDUCATIVE

1. Il servizio di trasporto scolastico di linea, ovvero il servizio di trasporto casa/scuola e viceversa, è diretto ai soli alunni iscritti alla scuola primaria di San Gregorio nelle Alpi "Loris Giazzon" e solo per residenti nel Comune di San Gregorio nelle Alpi iscritti alla scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Rodari" di Santa Giustina.
2. Il Comune, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi e nei limiti delle proprie risorse, potrà garantire l'utilizzo gratuito del servizio di trasporto scolastico al fine di favorire la partecipazione degli alunni alle iniziative didattico- educative o attività sportive approvate dalle Istituzioni scolastiche, sempre da realizzarsi in orari compatibili con lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico di linea.
3. L'Istituto comprensivo "G. Rodari" dovrà far pervenire entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco dettagliato delle uscite in programma, nonché tutte le informazioni relative al numero degli alunni da trasportare, le destinazioni e gli orari. Gli uffici comunali, esaminate le richieste, provvederanno a programmare il servizio coordinando le risorse disponibili. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente si riserva di concedere l'autorizzazione in base alla effettiva disponibilità di mezzi, personale e risorse economiche.

4. Il trasporto scolastico potrà essere svolto per la tratta di andata nei giorni di programmazione degli esami di classe 3^a della scuola secondaria di primo grado, su richiesta dell'Istituto Comprensivo "G. Rodari".

Art. 11 - OSSERVANZA DEI LUOGHI E DEGLI ORARI DI FERMATA DA PARTE DEI GENITORI

1. Rispetto al percorso di andata, il soggetto gestore è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia e, nel percorso di ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato al soggetto gestore.
2. La famiglia, anche tramite persona (adulta) a ciò delegata, è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.
3. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
4. Nel caso di alunni della scuola primaria i genitori o loro delegati devono obbligatoriamente essere presenti alle fermate per ritirare i propri figli iscritti al servizio. In caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata, l'alunno dovrà rimanere sullo scuolabus sino al termine del servizio. Sarà onere di chi effettua il trasporto contattare il genitore/delegato ovvero accompagnato presso la più vicina stazione dei carabinieri.
5. Per i soli alunni della scuola secondaria di I grado: i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. L'autorizzazione deve essere comunicata per iscritto all'ufficio competente dell'Ente.
6. La mancata presenza di un adulto al ritiro dell'alunno in caso di alunni della scuola primaria o in caso di alunni della scuola secondaria di I^a grado per i quali non sia stata autorizzata l'uscita autonoma secondo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro di cui all'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000. All'accertamento della violazione si procede secondo quanto dispone l'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.

Art. 12 - OBBLIGHI DEI CONDUCENTI

1. I conducenti e l'eventuale personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori,

sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i soggetti trasportati.

2. Al conducente del mezzo non è consentito:
 - a) effettuare fermate diverse o aggiuntive rispetto a quelle stabilite all'interno dell'itinerario di percorso individuato per l'anno scolastico;
 - b) far salire sul mezzo persone estranee;
 - c) affidare la guida del mezzo a persone non autorizzate allo svolgimento del servizio;
 - d) utilizzare mezzi di trasporto diversi da quelli dichiarati in sede di appalto, in caso di appalto del servizio.
3. Il Comune di San Gregorio nelle Alpi resta sollevato da qualsiasi responsabilità per quanto può accadere al di fuori del tragitto dello scuolabus e cioè prima che l'alunno salga sul mezzo e dopo il suo arrivo alla fermata e al plesso scolastico dove viene lasciato; inoltre non risponde delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai bambini, ai familiari o a terzi nelle fasi precedenti e successive all'inizio/termine del servizio, o comunque non ricollegabili ad attività del conducente e/o dell'accompagnatore.
4. I compiti del conducente si limitano alle sole mansioni di guida dalle quali non può essere distratto: qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo, o comunque tali da non consentire il regolare svolgimento del servizio garantendo il rispetto del codice della strada e l'incolumità dei trasportati, il conducente ha facoltà di interrompere la guida e, in ogni caso, di segnalare immediatamente il fatto ai competenti uffici comunali, per gli eventuali provvedimenti del caso.

Art. 13 - COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. L'utilizzo del servizio di trasporto scolastico si configura per gli alunni come un ulteriore momento educativo atto a favorire il processo di socializzazione, attraverso il corretto uso dei beni della comunità ed il rispetto delle regole che ne stabiliscono il godimento.
2. Gli alunni, durante il tragitto e sul mezzo scuolabus, dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti regole di comportamento e di autodisciplina per motivi di sicurezza:
 - a. rispettare le regole e le raccomandazioni impartite dal conducente;
 - b. restare seduto nel posto assegnato per tutta la durata del tragitto;
 - c. evitare comportamenti irrispettosi verso i compagni e gli adulti preposti al servizio;
 - d. non mettere in atto situazioni di potenziale pericolo per gli altri passeggeri;
 - e. usare un linguaggio conveniente e mostrare rispetto per le attrezzature presenti sul mezzo e per lo stesso scuolabus;
 - f. evitare la violenza verbale e fisica nei confronti dei compagni e del personale di servizio;
 - g. non portare sul mezzo di trasporto oggetti pericolosi;
 - h. non ingombrare con zaino o altro materiale o effetti personali i sedili a fianco al proprio;
 - i. rimanere seduti al proprio posto evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre. Solo ad automezzo fermo gli alunni sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui i conducenti non possono essere responsabili;
 - j. fare attenzione alla strada dopo la discesa dallo scuolabus;
 - k. non mangiare e/o bere durante il trasporto;
 - l. rispettare il divieto assoluto di fumare anche in modalità elettronica;
 - m. astenersi dall'appoggiarsi alle portiere e ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura;
 - n. evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri viaggiatori trasportati, nonché arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre

- l'autista dalla propria mansione;
o. rispettare eventuali regole sanitarie

Art. 14 - RESPONSABILITÀ E SANZIONI

1. I genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore, si assumono, all'atto dell'iscrizione al servizio di trasporto scolastico, la responsabilità per i danni di natura patrimoniale e non, arrecati a cose e/o a persone, dal comportamento doloso o colposo del minore durante la fruizione del servizio.
2. In caso di protratti comportamenti irrispettosi e violazioni delle regole sopra enunciate, l'Amministrazione Comunale attiverà la seguente procedura:
 - a) il conducente dello scuolabus dovrà far pervenire all'Ufficio competente del Comune di San Gregorio nelle Alpi una breve relazione scritta in merito alla condotta dell'alunno/a e dell'accaduto;
 - b) l'ufficio invierà una comunicazione scritta ai genitori o a chi esercita la patria potestà in merito all'accaduto, preavvisando sulla possibilità di una sospensione dal servizio in caso di reiterato comportamento scorretto;
 - c) qualora il comportamento dell'alunno si ripeta, è facoltà del Responsabile Area Amministrazione Generale procedere con la sospensione dal servizio di trasporto dell'alunno per un tempo determinato, che viene quantificato in un minimo di 1 giorno fino ad un massimo di 5 giorni;
 - d) nel caso di reiterato comportamento scorretto e dopo aver espletato quanto previsto ai precedenti punti b) e c) del presente articolo, l'alunno sempre con disposizione scritta a firma del Responsabile Area Amministrazione Generale, verrà sospeso dal servizio per l'intero anno scolastico. La sospensione del servizio dovuta per queste cause, comporterà comunque il pagamento di quanto dovuto per l'intero mese.
3. Tutti i danni e guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale degli alunni che hanno arrecato il danno. E' altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, a terzi e a sé stessi.

Art. 15 – COMUNICAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FAMIGLIE

1. L'Amministrazione Comunale si impegna ad adottare comportamenti indirizzati alla collaborazione e disponibilità nei confronti dei famigliari degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico. L'ufficio competente dell'Ente provvederà a comunicare agli interessati eventuali variazioni di percorsi, orari e punti di raccolta per la salita e discesa dallo scuolabus che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sarà onere dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale prendere visione di tutti gli aggiornamenti inerenti il servizio pubblicati sul sito.
2. Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopraggiunte problematiche connesse alla viabilità comunale e/o per gravi e giustificati motivi di pericolo e per la sicurezza degli utenti, di variare il numero e la dislocazione dei punti di raccolta e di discesa, individuati all'inizio di ogni anno scolastico, dandone comunicazione nei modi ritenuti più opportuni e a seconda della situazione individuata.

Art. 16 - VERIFICHE FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO – RECLAMI

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.
2. Eventuali reclami e le segnalazioni da parte dei genitori degli utenti sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'Ufficio competente del Comune di San Gregorio nelle Alpi che si adopererà per eventuali misure correttive e procederà a fornire opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione.

CAPITOLO III- COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Art. 17 - FINALITÀ E CRITERI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina il trasporto, dai punti di raccolta programmati alla sede scolastica e viceversa, degli scolari, residenti e non residenti nel Comune di Santa Giustina, che frequentano:
 - la scuola dell'infanzia di Meano;
 - la scuola dell'infanzia di Cergnai;
 - la scuola primaria di Meano;
 - la scuola primaria di Santa Giustina;
 - la scuola secondaria di I° grado di Santa Giustina.

Art. 18 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione del servizio è affidata all'Area Amministrativa - Ufficio Segreteria.
2. Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato annualmente, secondo il calendario scolastico, stabilito dalla Regione Veneto, dal lunedì al sabato, articolandosi su orari antimeridiani e pomeridiani, previsti dagli Organismi Scolastici in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Art. 19 – PIANO DI TRASPORTO ANNUALE

1. L'ufficio preposto, non appena stabilito l'orario definitivo dei plessi scolastici, predispone un piano annuale di trasporto scolastico, in collaborazione con il soggetto gestore del Servizio, con l'indicazione delle fermate, degli orari e dei percorsi sulla base degli accordi organizzativi con i Dirigenti Scolastici, della disponibilità degli automezzi, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente. Del Piano di trasporto annuale viene data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.
2. I percorsi sono programmati con criteri di razionalità tali da rappresentare la soluzione meno dispersiva e più diretta possibile al raggiungimento delle sedi.

3. La programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sul mezzo, tenendo conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste.
4. Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.
5. Non saranno ammessi spostamenti a fermate diverse da quelle prestabilite. Non saranno accolti sui mezzi alunni che si trovino in luoghi diversi o che non siano presenti alle fermate concordate negli orari previsti.
6. Nella predisposizione del piano annuale, redatto in base ai principi sopraindicati, le domande di iscrizione al servizio dei bambini delle scuole dell'infanzia, elementari e medie saranno accolte tenuto conto dei seguenti criteri la cui elencazione costituisce ordine di priorità:
 - residenza in abitazioni poste nelle frazioni del Comune;
 - maggiore distanza dell'abitazione dall'edificio scolastico;
 - precedenza agli alunni più piccoli di età;
7. Il piano di trasporto annuale può essere modificato in corso d'anno scolastico, su richiesta dell'utenza o d'ufficio, solo qualora, a insindacabile giudizio dell'Ente, si rilevi la possibilità di migliorare il servizio reso agli utenti, tenendo conto, comunque, di criteri di economicità ed efficienza.
8. Le operazioni di salita e discesa dallo scuolabus dovranno avere luogo nelle fermate autorizzate e agli orari prestabiliti lungo strade pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale ed in condizioni di totale sicurezza.
9. Qualora, rispetto alla disponibilità accertata dei posti in relazione a ciascun percorso stabilito si registrasse un esubero di richieste, sarà predisposta una specifica lista di attesa che terrà conto delle priorità sopra indicate e della data di presentazione delle richieste di iscrizione al servizio.
10. Gli alunni sono trasportati secondo il percorso previsto per gli scuolabus organizzato lungo i punti di raccolta, percorso che verrà tempestivamente comunicato all'utenza tramite il sito istituzionale del Comune di Santa Giustina.

Art. 20 – OSSERVANZA DEI LUOGHI E DEGLI ORARI DI FERMATA

1. Rispetto al percorso di andata, il gestore del servizio di trasporto è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento dell'ingresso a scuola con la presa in carico da parte del personale di custodia e, nel percorso di ritorno, dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo con la presa in carico da parte del genitore o di persona adulta delegata il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato al soggetto gestore.
2. La famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore nel tratto compreso tra l'abitazione e i punti di salita e di discesa.
3. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.
4. Nel caso di bambini delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie i genitori o loro delegati devono obbligatoriamente essere presenti alle fermate per ritirare i propri figli iscritti al servizio. In caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata, l'alunno dovrà rimanere

sullo scuolabus sino al termine del servizio. Sarà onere di chi effettua il trasporto contattare il genitore/delegato ovvero accompagnato presso la più vicina stazione dei carabinieri.

5. Per i soli alunni della scuola secondaria di I grado: i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche. L'autorizzazione deve essere comunicata per iscritto all'ufficio competente dell'Ente.
6. La mancata presenza di un adulto al ritiro dell'alunno in caso di alunni della scuola dell'infanzia o delle scuole primarie o in caso di alunni della scuola secondaria di I^a grado per i quali non sia stata autorizzata l'uscita autonoma secondo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro di cui all'art. 7-bis del D. Lgs 267/2000. All'accertamento della violazione si procede secondo quanto dispone l'articolo 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.
7. L'ufficio comunale preposto potrà valutare la possibilità di sospendere il servizio nei confronti dell'iscritto, senza diritto di rimborso per i mesi non usufruiti.
8. In caso di uscite scolastiche anticipate per assemblee sindacali del personale docente e non, ovvero di uscite anticipate dovute a motivi straordinari o urgenti (eventi calamitosi, neve ghiaccio, altro), il normale servizio di trasporto scolastico potrà non essere assicurato.

Art. 21 – ATTIVITÀ DIDATTICO - EDUCATIVE

1. Il servizio di trasporto scolastico di linea, ovvero il servizio di trasporto casa/scuola e viceversa, è diretto ai soli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia di Meano, alla scuola dell'infanzia di Cergnai, alla scuola primaria di Santa Giustina, alla scuola primaria di Meano e alla scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Rodari" di Santa Giustina.
2. Il Comune, compatibilmente con la disponibilità dei mezzi e nei limiti delle proprie risorse, potrà garantire l'utilizzo gratuito del servizio di trasporto scolastico al fine di favorire la partecipazione degli alunni alle iniziative didattico- educative o attività sportive approvate dalle Istituzioni scolastiche, sempre da realizzarsi in orari compatibili con lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico di linea. Nel caso del trasporto per le uscite didattiche rivolte alle scuole dell'infanzia, sarà onere del personale docente dell'istituto scolastico richiedente garantire la presenza a bordo sui mezzi di almeno n. 1 accompagnatore.
3. L'Istituto comprensivo "G. Rodari" dovrà far pervenire entro il mese di ottobre di ogni anno l'elenco dettagliato delle uscite in programma, nonché tutte le informazioni relative al numero degli alunni da trasportare, le destinazioni e gli orari. Gli uffici comunali, esaminate le

richieste, provvederanno a programmare il servizio coordinando le risorse disponibili. Il Responsabile dell'ufficio comunale competente si riserva di concedere l'autorizzazione in base alla effettiva disponibilità di mezzi, personale e risorse economiche.

4. Il trasporto scolastico potrà essere svolto per la tratta di andata nei giorni di programmazione degli esami di classe 3^a della scuola secondaria di primo grado, su richiesta dell'Istituto Comprensivo "G. Rodari".

Art. 22 – ISCRIZIONI E RINUNCE

1. L'ammissione al servizio di trasporto scolastico deve essere richiesta annualmente da un genitore dell'alunno avente diritto o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, utilizzando l'apposito servizio di iscrizione on-line disponibile sul Sito Istituzionale del Comune di Santa Giustina con le modalità e le tempistiche indicate dall'Ente, al fine di permettere agli uffici comunali di conoscere le potenziali utenze ed effettuare in tal modo una corretta programmazione per l'anno scolastico in questione.
2. Sono tenuti a presentare domanda di iscrizione al servizio sia coloro che intendono usufruire del servizio per la prima volta, sia coloro che intendono confermarlo.
3. Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte solo se adeguatamente motivate e documentate e comunque sono ammesse nei limiti delle risorse disponibili.
4. Nella domanda dovranno essere indicate le generalità dell'alunno con l'indicazione della scuola di riferimento e classe frequentata, oltre ai dati di entrambi genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale nonché di ulteriori adulti delegati dai genitori al ritiro del bambino e ogni altro dato utile richiesto dalla domanda di iscrizione online predisposta dall'Ente.
5. La presentazione della domanda mediante i servizi on-line di cui sopra comporterà l'accettazione integrale ed incondizionata delle norme previste dal presente regolamento.
6. Nel caso in cui le richieste di iscrizione al servizio siano superiori al numero dei posti disponibili, l'Amministrazione Comunale procederà a redigere una graduatoria come meglio specificato nel precedente art. 19 co 9 con lista di attesa in base alla data di arrivo delle richieste presentate, in base ad eventuali particolari situazioni dell'alunno iscritto ed in base ai criteri elencati nell'art. 3 co 3.
7. Eventuali rinunce al servizio di trasporto scolastico dovranno essere comunicate da parte del genitore che ha iscritto l'alunno al Comune di Santa Giustina in forma scritta e sono oggetto di conferma da parte dell'Ente.
 - a) Per le rinunce pervenute entro l'inizio dell'anno scolastico di riferimento e confermate dal Comune, non sarà previsto alcun pagamento per il servizio di trasporto scolastico.
 - b) Per le rinunce presentate tra la data di inizio dell'anno scolastico ed il 31 dicembre dello stesso anno solare e confermate dal Comune, è previsto il pagamento dei soli mesi usufruiti. Ai fini del calcolo dell'importo dovuto, il mese di presentazione della rinuncia verrà comunque calcolato per intero.
 - c) Le rinunce pervenute dal primo gennaio alla fine dell'anno scolastico di riferimento, verranno valutate e confermate solo se dovute a cambiamento di residenza o di scuola frequentata da parte dell'alunno o a patologia documentata da certificato medico. Anche in tale caso è previsto il pagamento dei soli mesi usufruiti e sarà quindi possibile presentare

richiesta scritta per il rimborso in caso di pagamento già effettuato. Ai fini del calcolo dell'importo dovuto all'ente, il mese di presentazione della rinuncia verrà comunque calcolato per intero

Art. 23 – TARIFFE A CARICO DEGLI UTENTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale, conformemente alla normativa vigente, annualmente stabilisce la tariffa del servizio di trasporto scolastico da richiedere alle famiglie degli alunni delle scuole dell'infanzia, delle scuole elementari e medie che ne usufruiscono, oltre ai casi di riduzione ed esenzione. L'Ufficio competente, provvede alla pubblicazione delle tariffe sull'apposita sezione del sito internet del Comune.
2. La natura giuridica della tariffa, quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva, comporta la sua corresponsione da parte degli utenti indipendentemente dalle giornate di effettiva fruizione del servizio.
3. La tariffa è unica e comprende andata e ritorno secondo gli orari scolastici, compatibilmente con i mezzi e le risorse disponibili. Non sono previste riduzioni di pagamento per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale, in caso di mancata fruizione volontaria del servizio e in caso di applicazione delle sanzioni previste all'art. 20. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 22 co. 3.
4. E' previsto il rimborso della tariffa già versata nel caso in cui l'utente rinunci al servizio entro l'inizio dell'anno scolastico di riferimento.
5. Il pagamento deve essere effettuato nelle modalità in vigore al momento della richiesta di iscrizione al servizio e rese note sul sito istituzionale dell'Ente.
6. L'utente è obbligato a informare tempestivamente il Comune di ogni eventuale modifica riguardante ogni elemento identificativo riportato nella domanda di iscrizione al servizio.
7. Nel caso in cui venga presentata ed accettata una domanda di iscrizione al servizio in corso d'anno scolastico, la quota da pagare corrisponderà per intero al mese in cui è stata accettata la domanda e sarà determinata in rapporto ai mesi effettivi di fruizione del servizio fino alla fine dell'anno scolastico, salvo eventuali disdette presentate e confermate come da art. 22 co 7.
8. A seguito dell'avvenuta accettazione della domanda da parte dell'Ufficio competente e dell'avvenuto pagamento del servizio nelle modalità e nei tempi comunicati dall'Ente, verrà inviato sulla mail indicata dal genitore in fase di iscrizione, il tesserino identificativo di abbonamento. L'abbonamento dovrà essere conservato dall'utente del servizio per l'eventuale verifica da parte del personale addetto. L'utente momentaneamente sprovvisto di abbonamento durante il controllo dovrà presentarlo al personale il giorno immediatamente successivo. Non sarà ammesso sui mezzi chi non risulta in regola con l'abbonamento e il pagamento della relativa tariffa.
9. Il mancato pagamento delle quote di abbonamento determina l'attivazione delle procedure per il recupero coattivo del credito.
10. Non hanno diritto ad usufruire del servizio di trasporto scolastico gli utenti che non sono in regola con il pagamento delle quote relative agli anni scolastici precedenti anche se regolarmente iscritti.

11. L'ufficio competente segnala al genitore o al tutore il mancato pagamento della tariffa e assegna un tempo utile per la regolarizzazione, decorso inutilmente il quale e previa comunicazione, l'alunno viene escluso dal servizio. A seguito dell'esclusione la famiglia dovrà comunque versare l'intera quota.
12. Possono essere esonerati dal pagamento della quota di contribuzione gli alunni appartenenti a famiglie che, in base a documentata relazione dell'assistente sociale, versino in condizione di grave disagio economico e sociale.

Art. 24 - ACCOMPAGNAMENTO SUGLI AUTOBUS

1. Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è rivolto a garantire la sicurezza nel trasporto degli alunni e viene obbligatoriamente garantito per gli alunni della scuola dell'infanzia e per gli alunni disabili delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado che abbiano necessità.
2. L'accompagnatore assume un comportamento di cordialità con l'utenza dimostrando nel contempo e compatibilmente con il servizio, disponibilità nei confronti di eventuali esigenze riferite dai genitori o dal personale scolastico.
3. L'accompagnatore, ad ogni fermata, è tenuto a curare il regolare svolgimento della discesa degli alunni dallo scuolabus, verificando la presenza alla fermata degli adulti responsabili dei singoli alunni. Durante il tragitto l'accompagnatore rimarrà seduto, rivolto verso i bambini e sempre vigile.
4. Gli alunni indicati al comma 1 saranno condotti ai cancelli principali dei plessi scolastici e consegnati ad un operatore scolastico preposto all'accoglienza ed alla custodia degli stessi ad orari prestabiliti.

Art. 25 – COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

1. I conducenti ed il personale preposto all'accompagnamento e sorveglianza dei minori, sono tenuti ad un comportamento educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i soggetti trasportati.
2. Al conducente del mezzo non è consentito:
 - a) effettuare fermate diverse o aggiuntive rispetto a quelle stabilite all'interno dell'itinerario di percorso individuato per l'anno scolastico;
 - b) far salire sul mezzo persone estranee non iscritte al servizio;
 - c) affidare la guida del mezzo a persone non autorizzate allo svolgimento del servizio;
 - d) utilizzare mezzi di trasporto diversi da quelli dichiarati in sede di appalto, in caso di appalto del servizio.
3. Qualora il conducente del mezzo ritenga che vi siano condizioni di particolare pericolo e/o di pregiudizio allo svolgimento del servizio, ha la facoltà di interrompere la guida e chiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine. Non potranno essere contestati all'autista eventuali ritardi dovuti a situazioni di mancato rispetto delle regole di comportamento sul mezzo di trasporto da parte dei fruitori del servizio e/o ritardi dovuti a situazioni di particolare disagio nella viabilità/mobilità del territorio comunale.

Art. 26 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Il servizio di trasporto scolastico si configura anche come momento educativo finalizzato a facilitare il processo di socializzazione attraverso l'uso corretto di beni della comunità ed il rispetto delle regole reciproche.
2. Gli alunni, durante il tragitto e sul mezzo scuolabus, dovranno attenersi scrupolosamente alle seguenti regole di comportamento e di autodisciplina per motivi di sicurezza:
 - a) rispettare le regole e le raccomandazioni impartite dall'autista e dall'accompagnatore;
 - b) restare seduto nel posto assegnato per tutta la durata del tragitto;
 - c) evitare comportamenti irrispettosi verso i compagni e gli adulti preposti al servizio;
 - d) non mettere in atto situazioni di potenziale pericolo per gli altri passeggeri;
 - e) usare un linguaggio conveniente e mostrare rispetto per le attrezzature presenti sul mezzo e per lo stesso scuolabus;
 - f) evitare la violenza verbale e fisica nei confronti dei compagni e del personale di servizio;
 - g) non portare sul mezzo di trasporto oggetti pericolosi;
 - h) non ingombrare con zaino o altro materiale o effetti personali i sedili a fianco al proprio;
 - i) rimanere seduti al proprio posto evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre. Solo ad automezzo fermo gli alunni sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli conducenti non possono essere responsabili;
 - j) fare attenzione alla strada dopo la discesa dallo scuolabus;
 - k) non mangiare e/o bere durante il trasporto;
 - l) rispettare il divieto assoluto di fumare anche in modalità elettronica;
 - m) astenersi dall'appoggiarsi alle portiere e ai cristalli, dal porre le mani nel vano delle porte e nelle guide dei cristalli, dal gettare oggetti dalla vettura;
 - n) evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri viaggiatori trasportati, nonché arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione;
 - o) rispettare eventuali regole sanitarie

Art. 27 – RESPONSABILITÀ E SANZIONI

1. I genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore, si assumono, all'atto dell'iscrizione al servizio di trasporto scolastico, la responsabilità per i danni di natura patrimoniale e non, arrecati a cose e/o a persone, dal comportamento doloso o colposo del minore durante la fruizione del servizio.
2. In caso di protratti comportamenti irrispettosi e violazioni delle regole sopra enunciate, l'Amministrazione Comunale attiverà la seguente procedura:
 - a) l'accompagnatore e/o il conducente dello scuolabus dovranno far pervenire all'Ufficio competente del Comune di Santa Giustina una breve relazione scritta in merito alla condotta dell'alunno/a e dell'accaduto;
 - b) l'ufficio invierà una comunicazione scritta ai genitori o a chi esercita la patria potestà in merito all'accaduto, preavvisando sulla possibilità di una sospensione dal servizio in caso di reiterato comportamento scorretto;

- c) qualora il comportamento dell'alunno si ripeta, è facoltà del Responsabile Area Amministrativa procedere con la sospensione dal servizio di trasporto dell'alunno per un tempo determinato, che viene quantificato in un minimo di 1 giorno fino ad un massimo di 5 giorni;
 - d) nel caso di reiterato comportamento scorretto e dopo aver espletato quanto previsto ai precedenti punti b) e c) del presente articolo, l'alunno sempre con disposizione scritta a firma del Responsabile Area Amministrativa, verrà sospeso dal servizio per l'intero anno scolastico. La sospensione del servizio dovuta per queste cause, non comporterà il rimborso alla famiglia di quanto già pagato e non usufruito.
3. Tutti i danni e guasti arrecati ai veicoli da parte dei trasportati, devono essere integralmente risarciti dagli esercenti la potestà genitoriale degli alunni che hanno arrecato il danno. E' altresì riconducibile alla responsabilità genitoriale qualsiasi danno arrecato dai figli, per fatto proprio o per negligenza, a terzi e a sé stessi

Art. 28 – COMUNICAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. L'Amministrazione comunale si impegna alla massima collaborazione con le Istituzioni Scolastiche del territorio al fine di risolvere le problematiche che potrebbero insorgere nel corso dell'anno nel servizio di trasporto scolastico, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, facilitando la comunicazione e lo scambio di informazioni.
2. L'Amministrazione Comunale richiederà formalmente agli Istituti Scolastici del territorio, entro il mese di giugno di ogni anno scolastico, le informazioni e notizie essenziali e necessarie per la predisposizione del Piano di trasporto annuale per l'anno scolastico successivo. Gli Istituti sono pertanto tenuti a comunicare al Comune il proprio calendario scolastico, gli orari definitivi di apertura e chiusura dei vari plessi, gli orari provvisori dei primi giorni di scuola, l'organizzazione settimanale (se prevista chiusura del sabato) e altra comunicazione necessaria al fine della predisposizione del Piano di trasporto annuale.
3. Al fine di garantire efficacia, efficienza ed economicità del servizio, nella predisposizione del programma annuale saranno comunque ricercate intese con le Istituzioni Scolastiche per differenziare gli orari di ingresso e di uscita degli alunni.
4. Nel caso di variazioni, nel corso dell'anno scolastico, dell'orario delle attività didattiche, i Dirigenti Scolastici dovranno trasmettere agli uffici comunali, con congruo anticipo, specifica comunicazione. In tali casi il servizio sarà effettuato solo in caso di entrata posticipata ed uscita anticipata di tutto il plesso.

Art. 29 – COMUNICAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE E FAMIGLIE

1. L'Amministrazione Comunale si impegna ad adottare comportamenti indirizzati alla collaborazione e disponibilità nei confronti dei famigliari degli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico. L'ufficio competente dell'Ente provvederà a comunicare agli interessati eventuali variazioni di percorsi, orari e punti di raccolta per la salita e discesa dallo scuolabus che dovessero essere introdotte nel corso dell'anno scolastico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, sarà onere dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale prendere visione di tutti gli aggiornamenti inerenti il servizio pubblicati sul sito.
2. Il Comune si riserva la facoltà, in caso di sopraggiunte problematiche connesse alla viabilità comunale e/o per gravi e giustificati motivi di pericolo e per la sicurezza degli utenti, di variare

il numero e la dislocazione dei punti di raccolta e di discesa, individuati all'inizio di ogni anno scolastico, dandone comunicazione nei modi ritenuti più opportuni e a seconda della situazione individuata.

Art. 30 - VERIFICHE FUNZIONALITÀ DEL SERVIZIO – RECLAMI

1. L'Amministrazione Comunale valuta annualmente l'efficienza del servizio in termini di funzionalità ed economicità in base alle indicazioni del presente regolamento e della normativa vigente.
2. Eventuali reclami e le segnalazioni da parte dei genitori degli utenti sul servizio offerto dovranno essere inoltrati all'Ufficio competente del Comune di Santa Giustina che si adopererà per eventuali misure correttive e procederà a fornire opportune spiegazioni nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione.

CAPITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 – ASSICURAZIONI

1. Le amministrazioni comunali di Santa Giustina e di San Gregorio nelle Alpi garantiscono che tutti gli utenti iscritti regolarmente al servizio, gli operatori e i mezzi siano coperti da polizza assicurativa tramite polizza RCA e RCT/RCO comunale nel caso di gestione diretta del servizio ovvero tramite polizza RCA e RCT/RCO della ditta affidataria del servizio nel caso di appalto esterno, prevedendo la copertura dal momento della salita, durante il trasporto e nella fase di discesa dal mezzo.

Art. 32 – CAUSE DI INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di trasporto scolastico non è garantito in caso di interruzione del servizio scolastico, in caso di proclamazione di scioperi da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, di modifiche nell'orario di entrata e di uscita dovute ad assemblee sindacali e/o scioperi del comparto scuola, di uscite anticipate dovute a motivi straordinari ed urgenti ovvero per cause di forza maggiore o caso fortuito (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: eventi calamitosi, nevicate, formazione di ghiaccio sulle strade, alluvioni, terremoti o altre situazioni emergenziali collettive ecc...) senza che ciò comporti modifiche o riduzioni dell'abbonamento annuale previsto. All'inizio dell'anno scolastico, in assenza degli orari definitivi e/o con ritardo nella comunicazione da parte dell'Istituto Comprensivo, non sarà possibile garantire una regolare programmazione e quindi una perfetta coincidenza con gli orari.

Art. 33 – LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

1. Nessun rimborso è dovuto dal Comune di Santa Giustina o dal Comune di San Gregorio nelle Alpi nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per ragioni non dipendenti dalla volontà dello stesso.

2. I Comuni non si assumono alcuna responsabilità per le variazioni di cui al precedente articolo.
3. I Comuni non si assumono alcuna responsabilità per la mancata attuazione del servizio per ritardi o variazioni dovute a cause di forza maggiore (es. eccezionali avversità atmosferiche).

Art. 34 – PRIVACY

1. Le Amministrazioni Comunali garantiscono il rispetto del trattamento dei dati personali degli iscritti al servizio di trasporto scolastico, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo (UE) n. 679/2016 GDPR e ss.mm.ii del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Art. 35 – NORME FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione che lo approva.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento vigono le norme previste dal Codice Civile e dalla legislazione di riferimento.